131. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Disegno di legge di conversione n. 2057:
(Articolo unico) 2709
(Modificazioni apportate in sede di conversione) 2709
(Articoli del relativo decreto-legge) 2710
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) 2717
(Ordini del giorno) 2732

Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (*Trasmissione* di documenti) 2740

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio (Sostituzione di un componente) 2740

Missioni valevoli nella seduta del 4 febbraio 1993 2739

Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) 2741

Proposte di inchiesta parlamentare:
(Annunzio) 2739
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 2739

Proposte di legge:
(Annunzio) 2739
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 2740

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 487, RECANTE SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM (2057)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1992, n. 340, 14 agosto 1992, n. 362, e 20 ottobre 1992, n. 414.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1992, N. 487

All'articolo 4:

al comma 1, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora l'attuazione del progetto richieda l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore può promuovere la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma. L'accordo è approvato con decreto del Ministro del tesoro, che definisce il soggetto cui è affidato il coordinamento della gestione del programma e vigila sulla sua esecuzione. Qualora partecipino all'accordo il presidente della regione, il presidente della provincia o il sindaco, il decreto ha gli effetti previsti dall'articolo 27, commi 2, 4 e 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 »;

al comma 12, dopo le parole: « Può altresì esercitare » *sono inserite le seguenti:* « , anche in assenza di sentenza che accerti lo stato di insolvenza, »; *e le parole:* « e dalle società controllate antecedentemente al 17 luglio 1992 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , dalle società controllate e da soggetti estranei al gruppo EFIM anche in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 3, terzo comma, del predetto decreto ».

All'articolo 5:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti fino alla concorrenza di lire 9.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a 500 miliardi è riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo »;

al comma 5, dopo le parole: « alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi » *sono inserite le seguenti:* « , dei prestiti contratti »; *e dopo le parole:* « stesso tasso del rimborso dei titoli emessi » *sono inserite le seguenti:* « , dei prestiti contratti »;

al comma 6, dopo le parole: « I titoli » *sono inserite le seguenti:* « , i prestiti »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

ARTICOLO 2.

1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito società controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonché il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.

2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, individui:

a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi;

b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perché le società dismettano l'esercizio delle relative attività;

c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere *a)* e *b)*;

d) i princìpi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1.

3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria.

ARTICOLO 3.

1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni nonché operazioni di fusione e di scissione, di aumenti di capitale, di vendita o di acquisto di azioni. Nel programma potrà altresì prevedersi la costituzione di società di capitali per atto unilaterale ed anche di società secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-*bis* del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla metà. Qualora si tratti di società di cui è unico azionista l'EFIM o una società controllata non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonché di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità.

3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti e per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione, è quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.

ARTICOLO 4.

1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate, di acquistare crediti e di liquidare società controllate,

sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 3, può compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei ministri.

2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società, di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aereospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.

3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con motivata richiesta, il commissario liquidatore può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione, ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei ministri può determinare i criteri di cui all'articolo 25 della citata legge, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità previste in tale articolo. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto.

5. Il commissario liquidatore provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le società controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore può inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle società controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

6. Il commissario liquidatore può richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa.

7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il commissario liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate e può concedere, ovvero dare istruzioni perché siano concesse, garanzie per i creditori delle società interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria.

9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. Alle società controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

10. Il commissario liquidatore è autorizzato a rilasciare, a favore delle società controllate, comma 1, le polizze fideiussorie previste dall'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validità delle stesse, le società anzidette sono cedute o dismesse.

11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di acconti in conformità con i criteri pre-

visti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Può altresì esercitare le facoltà di cui all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle società controllate antecedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

13. Il commissario liquidatore è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo tale data il commissario potrà trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non più di quaranta unità di personale da ridurre progressivamente.

15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.

ARTICOLO 5.

1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:

a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;

b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro, può garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 3.

3. Ai fini di cui al presente articolo, e per far fronte alle necessità di attuare il programma e i progetti, la Cassa depositi e prestiti, salve le successive previsioni di legge, è autorizzata alla emissione di obbligazioni fino alla concorrenza di lire 4000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma e di quelle ulteriormente determinate da successive disposizioni di legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro.

4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano già provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi deter-

mina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalità per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonché le modalità di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, può procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nei confronti di società controllate.

5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

6. I titoli e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.

7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario nonché tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.

8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato.

9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».

10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonché quelle previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono.

ARTICOLO 6.

1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate.

2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 5;

c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, o nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;

d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;

e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, poste in liquidazione;

f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera *c)* del comma 2, purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'articolo 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'articolo 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera *b)* del predetto comma. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.

5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.

6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, per le società controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali né azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziari, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile, né iscrivere ipoteche.

ARTICOLO 7.

1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il commissario può dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma.

2. Nei confronti delle società controllate l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla esecuzione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992 sono convertiti in capitale delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 17 luglio 1992. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale.

ARTICOLO 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti, dopo il 18 luglio 1992, dal commissario liquidatore e, su specifica autorizzazione del commissario stesso, dalle società controllate. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'articolo 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.

ARTICOLO 9.

1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 9 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ED ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un commissario liquidatore *con le seguenti:* un organo di liquidazione composto da tre commissari.

Conseguentemente:

alla fine dello stesso comma 2, aggiungere il seguente periodo: L'organo di liquidazione delibera a maggioranza e la sua rappresentanza è esercitata congiuntamente da due commissari.

negli articoli successivi, sostituire le parole: commissario liquidatore, *ove ricorrano, con le seguenti:* organo liquidatore.

1. 2.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rispettivi compensi, *aggiungere le seguenti:* in una misura comunque non superiore ai compensi effettivamente percepiti dal presidente e dai consiglieri di amministrazione dell'EFIM alla data del 1° giugno 1992.

1. 3.

Gasparri, Valensise, Parlato, Cellai, Massano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il settore termale ex EAGAT è sottoposto alle competenze del Ministro dell'industria, commercio e artigianato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino all'entrata in vigore della legge di riordino del settore termale.

1. 1.

Zampieri, Garavaglia, Perani, Sanese, Aliverti.

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il commissario, all'atto del suo insediamento e nella predisposizione e attuazione del programma di cui al comma 1, assume ogni iniziativa utile ad assicurare la efficiente gestione delle società già inquadrate nel gruppo, con particolare riguardo alla continuità delle attività di produzione e all'occupazione.

2. 1.

Strada, Solaroli, Campatelli, Ghezzi, Turci, Grassi, Costantini, Prevosto, Silvio Mantovani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Entro trenta giorni dal termine di consegna dello stato patrimoniale, del conto economico, del bilancio consolidato e dei bilanci delle singole società, il Commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un'apposita relazione riguardante tra l'altro le azioni che dal punto di vista amministrativo e legale si intendono adottare anche nei confronti delle società di certificazione dei bilanci stessi. Il Ministro trasmette tale relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

2. 2.

Turci, Strada, Solaroli, Campatelli, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali documenti sono immediatamente trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

2. 3.

Solaroli, Campatelli, Ghezzi, Strada, Turci, Grassi, Costantini, Prevosto, Silvio Mantovani.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: un programma *aggiungere le seguenti:* , coordinato con gli analoghi provvedimenti emanati dal Governo riguardanti il riassetto delle partecipazioni pubbliche,.

2. 4.

Solaroli, Campatelli, Silvio Mantovani, Ghezzi, Turci, Strada, Grassi, Costantini, Prevosto.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* a terzi *con le seguenti:* all'IRI o all'ENI.

2. 5.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* nonché le procedure ed i principi di massima da seguire, nel ri-

spetto delle logiche di mercato, per la selezione degli acquirenti, che dovranno dare idonee garanzie per la continuità produttiva ed occupazionale delle aree ove si collochino gli stabilimenti, nonché, per ciascuna società, i tempi e le modalità di cessione.

2. 8.

Strada, Solaroli.

Al comma 2, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) le società da mettere immediatamente in liquidazione con le modalità *previste dal successivo articolo 4, comma* 3: le aziende, i rami o parti di esse che siano ritenute non suscettibili di utile trasferimento e che debbano conseguentemente cessare la propria attività, indicando, per ciascuna di esse, quali debbano essere i tempi e le procedure da seguire per la cessazione delle attività, le modalità per la concessione ai creditori di idonee garanzie, nonché le competenze in materia del commissario e degli organi statutari delle società interessate.

2. 9.

Solaroli, Strada.

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) A garantire i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riguardo anche al personale dell'indotto produttivo delle società dell'EFIM tramite gli strumenti di cui all'articolo 2-*bis* del presente decreto.

2. 6.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: primarie società specializzate *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* in contraddittorio due società specializzate, nazionali o estere, designate rispettivamente dal Ministro delle partecipazioni statali e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, con la partecipazione di tre magistrati della Corte dei conti.

2. 7.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 6 della legge 22 marzo 1971, n. 184, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: « L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM - può cedere a terzi, in tutto o in parte, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la propria quota di partecipazione nella società finanziaria di cui all'articolo 5 ».

2. 10.

Strada, Solaroli, Campatelli, Ghezzi, Turci, Ennio Grassi, Costantini, Prevosto, Silvio Mantovani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. A tutti i dipendenti dell'Ente partecipazione a finanziamenti industria manifatturiera (EFIM) nonché delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. I limiti temporali, per il godimento delle erogazioni previste, indicati da tale legge vengono raddoppiati.

2. 01.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, saranno assunti, anche in deroga ai limiti di età, presso le pubbliche amministrazioni, i lavoratori dipendenti EFIM, in quanto lavoratori di un ente di diritto pubblico.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, saranno indicati i criteri e le modalità delle assunzioni.

2. 02. Muzio, Carcarino, Marino.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

3. 3. Strada, Solaroli.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il commissario liquidatore individua le aree del territorio nazionale in cui, a seguito della soppressione dell'EFIM, si presentino situazioni di grave crisi occupazionale nelle imprese dell'indotto e le segnala al Ministro del lavoro per le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, valendo tali disposizioni oltre che per le imprese industriali anche per le imprese artigiane e di servizi che occupino da cinque a quindici dipendenti.

2-*ter*. Ai trasferimenti e cessioni, fusioni e scissioni di società, aziende, rami o parti di esse, disposte ai sensi del comma 2, lettera *a)* dell'articolo 2, dal comma 1 del presente articolo, dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2112 del codice civile.

2-*quater*. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal comma 3 dell'articolo 4 per l'ente soppresso e per le società controllate, il Commissario liquidatore applica la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2-*quinquies*. Al personale delle società controllate che risulta in esubero nel corso delle procedure di ristrutturazione di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 2 ovvero in conseguenza delle operazioni di trasferimento e delle altre indicate nel comma 1, si applicano le norme in tema di intervento straordinario di integrazione salariale. Le modalità di attuazione di tali interventi sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro del lavoro entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto.

3. 1. Ghezzi, Strada, Solaroli, Turci, Campatelli, Grassi, Costantini, Prevosto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 4.

*Al comma 2-*bis, *primo periodo, sostituire le parole:* all'articolo 3, commi 1 e 3, *con le seguenti:* agli articoli 3, commi 1, 2 e 3, e 4.

0. 3. 4. 1. Muzio, Solaroli, Ciampaglia.

*Al comma 2-*quater *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* Le norme del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da società controllate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, oppure da società risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro.

0. 3. 4. 2. La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Nel caso di società controllate soggette all'intervento straordinario di integrazione salariale che, individuate nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi della lettera *b)*, dismettano comunque l'esercizio delle attività relativamente ad aziende, rami di azienda o parti di essa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della

legge 23 luglio 1991, n. 223. L'applicazione delle richiamate disposizioni si intende estesa anche all'ente soppresso.

2-*ter*. Il Commissario liquidatore nei singoli progetti esecutivi di cui all'articolo 3, comma 2, deve specificare le misure anche economiche, dirette alla gestione e soluzione delle eccedenze di personale, idonee a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei progetti e provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nei limiti di una spesa di 30 miliardi complessiva con onere a carico della gestione liquidatoria.

2-*quater*. Ai dirigenti dell'Ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'articolo 4, comma 14, vengono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio così come previsto dal successivo articolo 4, comma 14, il trattamento verrà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le norme del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da società controllate ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

3. 4.

Governo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai fini di assicurare la massima trasparenza anche nelle procedure di valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire, e nei rapporti di consulenza tra il commissario liquidatore e le società specializzate nazionali o estere di cui al comma 3, il ministro del tesoro dedica a questo argomento un apposito capitolo della sua relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del presente decreto.

3. 2.

Strada, Turci, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, *con le seguenti:* sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

4. 1.

Solaroli, Strada, Turci, Campatelli, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di concerto con *aggiungere le seguenti:* il Ministro del lavoro,.

4. 2.

Ghezzi, Strada, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Turci, Grassi, Costantini, Prevosto.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 16.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta presentazione.

4. 20.

Solaroli, Strada.

Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attività coordinata dei soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge.

4. 31.

Governo.

Al comma 1, dopo il sesto periodo, aggiungere i seguenti: L'accordo di programma è finalizzato al miglioramento qualitativo delle infrastrutture e dei servizi, diretti ed indiretti, alle imprese, che favoriscano il sorgere di nuove attività imprenditoriali e la crescita dell'occupazione. La sua realizzazione deve prevedere tra l'altro la possibilità di coordinarsi con gli eventuali interventi della CEE, con gli investimenti delle pubbliche amministrazioni locali e loro aziende, delle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici di gestione, nonché con gli interventi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.

4. 3.

Strada, Solaroli, Turci, Campatelli, Silvio Mantovani, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il commissario liquidatore individua aree da sottoporre al comitato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, al fine di utilizzare in maniera coordinata le risorse di cui al medesimo articolo.

4. 4.

Solaroli, Turci, Strada, Campatelli, Silvio Mantovani, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di partecipare con risorse proprie e di facilitare la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, al Commissario liquidatore è assegnata una dotazione finanziaria pari a lire 100 miliardi.

4. 5.

Turci, Solaroli, Silvio Mantovani, Strada, Campatelli, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di concerto con *aggiungere le seguenti:* il Ministro del lavoro.

4. 6.

Ghezzi, Strada, Solaroli, Campatelli, Grassi, Costantini, Prevosto.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2.

*** 4. 17.**

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 2, primo priodo, sopprimere le parole: anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2.

*** 4. 21.**

Gasparri, Valensise, Parlato, Cellai, Massano.

Al comma 11, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*.

**** 4. 14.**

Governo.

Al comma 11, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*.

**** 4. 27.**

Solaroli, Strada.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per i crediti insoluti, anteriori al 18 luglio 1992, derivanti da forniture di beni o servizi effettuate nei confronti del disciolto Ente e delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, previo espresso riconoscimento da parte del Commissario liquidatore è consentito ai soggetti creditori la cessione, totale o parziale di detto credito all'Erario o agli Istituti previdenziali e assistenziali ai fini del pagamento delle imposte o degli oneri contributivi. Per i medesimi soggetti è esclusa l'applicabilità delle sanzioni previste per la omissione od il ritardo nel pagamento delle imposte e degli oneri contributivi nei limiti dell'ammontare dei crediti insoluti.

***** 4. 7.**

Sanese.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per i crediti insoluti, anteriori al 18 luglio 1992, derivanti da forniture di beni o servizi effettuate nei confronti del disciolto ente e delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, previo espresso riconoscimento da parte del commissario liquidatore, è consentita ai soggetti creditori la cessione, totale o parziale, di detto credito all'Erario o agli istituti previdenziali e assistenziali ai fini del pagamento delle imposte o degli oneri contributivi. Per i medesimi soggetti è esclusa l'applicabilità delle sanzioni previste per la omissione od il ritardo nel pagamento delle imposte e degli oneri contributivi nei limiti dell'ammontare dei crediti insoluti.

***** 4. 22.**

Valensise, Parlato, Gasparri, Cellai.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per i crediti insoluti, anteriori al 18 luglio 1992, derivanti da forniture di beni o servizi effettuate nei confronti dell'EFIM e delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, previo espresso riconoscimento da parte del Commissario liquidatore è consentito ai soggetti creditori la cessione, totale o parziale di detto credito all'Erario ai fini del pagamento delle imposte. Per i medesimi soggetti sono escluse l'applicabilità delle sanzioni previste per la omissione o il ritardo nel pagamento delle imposte nei limiti dell'ammontare dei crediti insoluti.

4. 8.

Turci, Solaroli, Strada, Ghezzi, Campatelli, Grassi, Costantini, Prevosto, Silvio Mantovani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I soggetti creditori dell'ente e delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, possono dedurre le perdite sui crediti dal reddito di impresa a cominciare dall'esercizio in cui ha termine la liquidazione e per i seguenti, fino a quando esiste capienza.

4. 29.

Ostinelli, Latronico.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le società creditrici dell'EFIM e delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, il limite di cui all'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, è elevato a duecento dipendenti.

4. 10.

Solaroli, Turci, Strada, Ghezzi, Campatelli, Grassi, Costantini, Prevosto, Silvio Mantovani.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il limite di cui all'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni è elevato a duecento dipendenti per le aziende creditrici EFIM.

*** 4. 9.**

Sanese.

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il limite di cui all'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e succesive modificazioni è elevato a duecento dipendenti per le aziende creditrici EFIM.

*** 4. 28.**

Valensise, Parlato, Gasparri, Cellai.

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche in assenza di sentenza che accerti lo stato di insolvenza,.

4. 32.

Governo.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole da: , dalle società controllate *fino a:* terzo comma del predetto decreto *con le seguenti:* e dalle società controllate antecedentemente al 17 luglio 1992.

4. 33.

Governo.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Nel programma saranno indicate le modalità per il ricollocamento del personale dell'ente soppresso e delle società in liquidazione di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 2, presso altri enti pubblici, anche economici, presso amministrazioni dello Stato e presso aziende controllate da enti pubblici o dallo Stato, nonché per il pensionamento anticipato del personale suddetto. Il personale dell'ente soppresso e delle società di cui al presente comma, in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà trattenuto in servizio, con onere a carico della gestione liquidatoria, fino a quando non venga ricollocato ai sensi del presente comma.

4. 24.

Gasparri, Valensise, Cellai, Parlato, Massano.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Nel programma di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono indicate le modalità per il ricollocamento del personale dell'ente soppresso presso altri enti pubblici, anche economici, presso amministrazioni dello Stato e presso aziende controllate da enti pubblici o dallo Stato, nonché per il pensionamento anticipato del personale suddetto. Il personale dell'ente soppresso, in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà trattenuto in servizio, con onere a carico della gestione liquidatoria, sino al termine di cui al comma 3 del presente articolo.

4. 11.

Strada, Ghezzi, Solaroli, Turci, Campatelli, Grassi, Costantini, Prevosto.

Al comma 14, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

4. 18.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel programma saranno indicate modalità per il pensionamento anticipato del personale suddetto e per l'utilizzo della Cassa integrazione straordinaria anche tramite normative specifiche.

4. 19.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, in attesa che vengano definite le procedure di liquidazione e di trasferimento a terzi delle società collegate all'EFIM, è estesa, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la previsione legislativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per le fatture già emesse e annotate nel relativo registro per le quali l'imposta sia stata già versata all'erario, si applica la procedura di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per la determinazione del reddito di impresa, i costi sostenuti si considerano sospesi ai sensi dell'articolo 59, comma 5 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per quanto riguarda i ricavi, questi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verifica l'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*** 4. 13.**

Turci, Solaroli, Strada, Ghezzi, Campatelli, Grassi, Costantini, Prevosto, Silvio Mantovani.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, in attesa che vengano definite le procedure di liquidazione e di trasferimento a terzi delle società collegate all'EFIM, è estesa, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la previsione legislativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per le fatture già emesse e annotate nel relativo registro, per le quali l'imposta sia stata già versata all'erario, si applica la procedura di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per la determinazione del reddito di impresa, i costi sostenuti si considerano sospesi ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per quanto riguarda i ricavi, questi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verifica l'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*** 4. 25.**

Valensise, Parlato, Gasparri, Cellai.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Il commissario consulta periodicamente i rappresentanti di ciascuna delle diverse categorie dei creditori, informandoli sull'andamento della attività di liquidazione dell'ente e di razionalizzazione delle società controllate, e provvede a fornire loro tutta la documentazione necessaria alla tutela dei creditori.

4. 26.

Solaroli, Strada.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute, in proporzione alla quota di partecipazione, direttamente ed indirettamente al disciolto ente, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

5. 8.

Valensise, Parlato, Gasparri, Cellai.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* assunti nel periodo in cui le azioni, *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* in proporzione alla quota di partecipazione, direttamente od indirettamente, posseduta dall'ente soppresso sulle suddette società, o quando ne venga prevista la liquidazione, o quando le stesse società non vi abbiano fatto fronte entro un anno dalla soppressione dell'ente, previa, in tal caso, la cessione degli stessi crediti alla gestione liquidatoria.

5. 9.

Strada, Solaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i debiti non coperti da fideiussioni, a quelli verso i fornitori e a quelli verso i dipendenti.

5. 2.

Solaroli, Turci, Campatelli, Strada, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fino alla concorrenza di lire 9.000 miliardi *con le seguenti:* per un controvalore di non meno di 9.000 miliardi di lire e comunque nei limiti delle compatibilità di bilancio indicate dal comma 9.

5. 14.

La Commissione.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 500 miliardi *con le seguenti:* 1.000 miliardi.

5. 15.

La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Sui crediti vantati, dalle imprese industriali ed artigiane come individuate in base ai criteri indicati al precedente articolo 4, comma 12, nei confronti dell'ente soppresso e delle società controllate, gli istituti e le aziende di credito possono accordare, previa cessione in garanzia di tali crediti, anticipazioni, che sono garantite, per il cinquanta per cento dell'amontare dei detti crediti ceduti, dal fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Per far fronte ad eventuali perdite derivanti, al suddetto fondo centrale di garanzia, dalle operazioni di cui alla precedente disposizione, le disponibilità medesime sono incrementate di lire 100 miliardi, a valersi sulle somme di cui al precedente comma 3.

5. 11.

Solaroli, Strada.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, *con le seguenti:* entro sessanta giorni dalla pubblicazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2.

5. 12.

Valensise, Parlato, Gasparri, Cellai.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2.

5. 5.

Strada, Solaroli, Turci, Silvio Mantovani, Campatelli, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

ART. 6.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti.

6. 13.

La Commissione.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Alle aziende fornitrici, che abbiano crediti pregressi verso l'ente o verso o verso società controllate e collegate, aventi un numero di addetti non superiore a 350 unità e che nei prossimi diciotto mesi garantiscano l'occupazione per almeno il 90 per cento dei dipendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la detrazione del credito da IVA, oneri sociali ed imposta diretta, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo del credito iscritto in bilancio al 17 luglio 1992 e per un periodo non superiore a sette anni. A copertura si imputano gli oneri derivanti ad apposito fondo del capitolo 9001 della previsione di spesa del Ministero del tesoro.

6. 1.

Matteja, Peraboni, Arrighini, Latronico.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. I creditori delle società di cui all'articolo 2, comma 1, nei cui confronti si applica la sospensione dei pagamenti di cui al presente articolo, possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro a sospendere il pagamento di propri debiti di imposta o di contributi previdenziali per un ammontare pari al loro credito verso le società di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto.

6. 2.

Turci, Strada, Solaroli, Campatelli, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Decorso il termine della liquidazione i pagamenti residui verranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'articolo 5, comma 3.

6. 5 *(Nuova formulazione).*

Governo.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

*** 6. 3.**

Sanese.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

*** 6. 8.**

Solaroli, Strada.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

*** 6. 9.**

Valensise, Parlato, Gasparri, Cellai.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con l'esclusione di quelle corrispondenti a pagamenti relativi a spettanze dei lavoratori dipendenti.

6. 7.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 6, sostituire le parole: per le società controllate, *con le seguenti:* per i crediti per i quali sia vigente la procedura di sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti commi.

6. 10.

Solaroli, Strada.

Al comma 6, dopo le parole: società controllate *aggiungere le seguenti:* per le quali sia ancora in corso la sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti commi.

*** 6. 4.**

Sanese.

Al comma 6, dopo le parole: per le società controllate, *aggiungere le seguenti:* per le quali sia ancora in corso la sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti commi.

*** 6. 11.**

Valensise, Parlato, Gasparri, Cellai.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Le direttive del Consiglio dei ministri ed il programma di liquidazione di cui all'articolo 2, comma 2, ed i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, gli atti di cessione di cui all'articolo 4, comma 2, gli atti previsti all'articolo 6, comma 3, e gli altri atti che comportino deroghe alla procedura di sospensione dei pagamenti, nonché quelli che comportino la trasformazione, fusione o messa in liquidazione di società controllate, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla loro emanazione.

7. 03.

Valensise, Parlato, Gasparri, Cellai.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Le direttive del Consiglio dei ministri ed il programma di liquidazione di cui all'articolo 2, comma 2, i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, gli atti di cessione di cui all'articolo 4, comma 2, gli atti previsti dall'articolo 6, comma 3, e gli altri atti che comportino deroghe alla procedura di sospensione dei pagamenti, nonché quelli che comportino la trasformazione, fusione o messa in liquidazione di società controllate, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro dieci giorni dalla loro emanazione.

*** 7. 01.**

Sanese.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Le direttive del Consiglio dei ministri ed il programma di liquidazione di cui all'articolo 2, comma 2, ed i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, gli atti di cessione di cui all'articolo 4, comma 2, gli atti previsti dall'articolo 6, comma 3, e gli altri atti che comportino deroghe alla procedura di sospensione dei pagamenti, nonché quelli che comportino la trasformazione, fusione o messa in liqui-

dazione di società controllate, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro dieci giorni dalla loro emanazione.

*** 7. 02.**

Strada, Solaroli, Turci, Silvio Mantovani, Campatelli, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

ART. 8.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nei casi di dismissione di attività produttive facenti capo all'EFIM è possibile l'emissione di azioni privilegiate relative alle società di gestione e alle imprese, anche di nuova costituzione, a favore dei lavoratori dipendenti o di associazioni dagli stessi appositamente costituite. Le modalità relative all'emissione e all'acquisto di codeste azioni privilegiate verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

8. 1.

Ghezzi, Solaroli, Turci, Strada, Costantini, Prevosto, Campatelli, Silvio Mantovani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nei casi di dismissione di attività produttive facenti capo all'EFIM, i lavoratori dipendenti della società interessata possono richiedere alla gestione commissariale di sottoscrivere, anche attraverso associazioni dagli stessi appositamente costituite, emissioni di azioni privilegiate della medesima società o di aziende di nuova costituzione cui abbia dato luogo l'iniziativa del commissario liquidatore, riservate agli stessi lavoratori o alle associazioni in quanto dotate di personalità giuridica. Le modalità delle emissioni verranno indicate in appositi decreti del Ministro dell'industria, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il commissario liquidatore che provvede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto, entro trenta giorni dalla richiesta. Ove entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto i dipendenti o le loro associazioni non facciano pervenire alla gestione liquidatoria una formale accettazione dei termini, accompagnata da idonea fideiussione di primario istituto di credito, la richiesta s'intende decaduta.

8. 2.

Il Governo.

ART. 9.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale relazione tra l'altro presenta una valutazione dei costi delle operazioni connesse all'attuazione delle disposizioni del presente decreto che complessivamente sono posti a carico del bilancio dello Stato.

9. 1.

Strada, Turci, Solaroli, Campatelli, Silvio Mantovani, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di atti, di cui all'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, emanati nel periodo di vigenza dei decreti-legge nn. 340 del 1992, 362 del 1992 e 414 del 1992, la loro validità è subordinata alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni.

Dis. 1. 3.

Valensise, Parlato, Gasparri, Cellai.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di atti di cui all'articolo 7-*bis* del decreto 19 dicembre 1992, n. 487, emanati nel periodo di vigenza dei decreti-legge summenzionati, la loro validità è subordinata alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni.

Dis. 1. 2.

Strada, Solaroli, Turci, Silvio Mantovani, Campatelli, Ghezzi, Grassi, Costantini, Prevosto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità politiche e di direzione manageriale che hanno contribuito al grave dissesto finanziario e produttivo dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e delle società da esso controllate.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti la Commissione stessa, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento e alla convocazione della stessa, perché proceda all'elezione di due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione ha il compito, in particolare, di accertare:

a) il ruolo e le responsabilità dei Governi, dei Ministri e dei sottosegretari responsabili, che si sono succeduti dal momento dell'istituzione dell'EFIM, in particolare negli ultimi dieci anni, in merito agli indirizzi ed alle scelte, o alla carenza di indirizzi e di scelte, attinenti all'attività dell'ente e delle società da esso controllate, che hanno determinato la loro crisi economico-finanziaria;

b) il ruolo e le responsabilità dei dirigenti dell'EFIM;

c) il ruolo e le responsabilità delle direzioni aziendali delle società del gruppo EFIM, con particolare riguardo alle direzioni aziendali delle società più importanti;

d) i motivi delle scelte ed eventuali responsabilità anche di natura penale.

5. Il Presidente della Commissione può richiedere al commissario liquidatore e ai dirigenti delle singole società del gruppo EFIM gli atti ed i documenti che ritiene utili per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

6. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie e può stipulare convenzioni con organizzazioni di consulenza organizzativa o contabile. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

8. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

9. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

10. Entro i successivi sessanta giorni, la Commissione presenta al Parlamento

una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e atti utilizzati.

Dis. 1. 03.

Muzio, Carcarino, Marino, Guerra, Crucianelli, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di individuare le responsabilità di carattere politico, amministrativo nonché, eventualmente, penale, delle forze politiche e degli amministratori che hanno gestito l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM).

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione è composta da quindici deputati e da quindici senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

4. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari delle forze di minoranza dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

5. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Commissione ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

7. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti il segreto professionale, giornalistico, bancario o d'ufficio.

8. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere una relazione. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

9. La relazione è presentata contestualmente al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro dodici mesi dalla costituzione della Commissione.

10. Gli oneri per la gestione della commissione sono ripartiti in parti uguali sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Dis. 1. 01.

Peraboni, Pioli, Arrighini, Ostinelli, Antonio Magri, Matteja.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di esaminarne la gestione passata dell'EFIM e di individuare le cause che hanno portato all'attuale dissesto, nonché di individuare le connesse responsabilità di carattere amministrativo ed eventualmente penale.

2. La Commissione è composta da quindici deputati e quindici senatori, scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione opera sulla base dei regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data dell'insediamento, presentando una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini.

Dis. 1. 02.

Strada, Solaroli, Turci, Ghezzi, Silvio Mantovani, Campatelli, Grassi, Costantini, Prevosto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. È costituita una Commissione parlamentare di inchiesta, composta da quindici senatori e quindici deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, per indagare sulla gestione dell'EFIM e sulle cause che hanno portato al disesto e alla liquidazione dell'ente. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data dell'insediamento, presentando una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini ed eventuali proposte di interventi.

Dis. 1. 04.

Gasparri, Valensise, Parlato, Cellai, Massano.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione della conversione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante soppressione dell'EFIM;

premesso che su proposta del liquidatore, al fine di agevolare le operazioni del programma, il tesoro può garantire i debiti contratti con istituti di credito;

constatato che: « garantire i debiti contratti » risulta nel contesto troppo vago e indefinito

impegna il Governo

ad individuare i soggetti che potranno finanziare le operazioni di cui al programma di liquidazione.

(9/2057/1)

Ostinelli, Latronico.

La Camera,

premesso che il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, di soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, testimonia il fallimento di un'esperienza di gestione pubblica di un gruppo industriale;

considerato che la procedura di liquidazione avviata dal decreto blocca qualsiasi procedura di fallimento e le conseguenti misure di accertamento e di valutazione previste dalla normativa vigente;

considerato che la magistratura ha già accertato l'esistenza di reati penali in merito alla gestione di alcune società del gruppo e che sono in corso indagini per l'accertamento delle connesse responsabilità;

considerato che i bilanci del gruppo e di alcune società controllate, come è emerso ripetutamente nelle audizioni parlamentari sia del Ministro dell'industria, sia del Commissario liquidatore, risultano essere stati redatti non a regola d'arte, facendo sorgere dubbi consistenti sulla loro veridicità e sulle certificazioni effettuate dalle società specializzate, e contribuendo così a rendere poco trasparente il processo di liquidazione dell'Efim;

considerato infine che siamo alla quarta versione del decreto, che in origine portava la data del 19 luglio 1992, con un testo ripetutamente riscritto dal Governo, e che tuttavia nemmeno questa volta si è ritenuto di introdurre indicazioni esplicite in merito all'accertamento delle ragioni e delle responsabilità che hanno portato al fallimento di un ente guidato dalla mano pubblica, nonché all'accertamento dell'esistenza di eventuali omissioni o comportamenti contrari alla deontologia professionale da parte delle società di certificazione dei bilanci;

impegna il Governo

a) ad affidare ad una speciale commissione composta da autorevoli personalità del mondo giuridico e dell'economia il compito di esaminare la gestione passata dell'Efim e di individuare le cause che hanno portato all'attuale dissesto, nonché di individuare le connesse responsabilità di carattere amministrativo ed eventualmente penale, riferendo al Parlamento sull'esito del proprio lavoro;

b) ad affidare ad una speciale commissione composta da autorevoli personalità indipendenti del mondo giuridico e dell'economia, che riferiscano periodicamente al Parlamento, il controllo delle operazioni di cui all'articolo 3 connesse con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, ai fini di una assoluta trasparenza nell'operazione di liquidazione;

c) a dedicare un'apposito capitolo della relazione al Parlamento prevista all'articolo 9 del citato decreto all'analisi dei bilanci dell'ente e delle società controllate e alle azioni che da tale analisi possono conseguire, dal punto di vista legale e amministrativo, nei confronti degli amministratori e delle società certificatrici dei bilanci stessi.

(9/2057/2)

Strada, Solaroli, Turci, Ghezzi, Ennio Grassi, Campatelli, Silvio Mantovani, Prevosto, Costantini.

La Camera,

considerato che il Governo si è impegnato a mantenere in ambito pubblico le aziende del gruppo EFIM operanti nel settore militare ed aerospaziale e che l'affitto di tali aziende all'IRI costituisce la formula attraverso la quale accelerare il processo di riorganizzazione di tutto il settore, quanto meno nell'ambito delle imprese a partecipazione statale;

considerato altresì che il programma messo a punto del commissario liquidatore ed approvato dal Governo prevede che, quanto meno nell'ambito dell'EFIM, il passaggio delle predette aziende all'IRI sia effettuato attraverso la previa concentrazione di tutte le attività in un'unica società ed il successivo trasferimento di tale società;

ritenuto che l'attuale impegno del Governo a privatizzare la proprietà di società e di attività gestite in ambito pubblico od attraverso le partecipazioni statali debba essere sostenuto con atteggiamenti concreti che dimostrino sia la sensibilità per la presenza del privato accanto alla proprietà dello Stato, sia la salvaguardia degli interessi dei privati laddove già esistano,

impegna il Governo

a privilegiare, adottando all'occorrenza gli opportuni provvedimenti, l'ipotesi di trasferimento delle attività nei settori militare ed aerospaziale del gruppo EFIM attraverso la loro concentrazione nella Finanziaria Ernesto Breda dei pacchetti azionari delle società dei settori e la successiva cessione del pacchetto azionario di controllo della Finanziaria Ernesto Breda posseduto dall'EFIM, previa offerta pubblica di acquisto delle azioni quotate in borsa in possesso degli altri azionisti.

(9/2057/3)

Marzo, Coloni, Tabacci, Dalla Via, Marcucci, Ciampaglia.

La Camera,

premesso che l'emanazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, re-

cante la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, testimonia in modo inequivocabile il fallimento della gestione pubblica di un gruppo industriale;

considerato che siamo di fronte alla quarta reiterazione del decreto, e che tuttavia nemmeno questa volta si è ritenuto di introdurre indicazioni esplicite in merito all'accertamento delle ragioni e delle responsabilità che hanno portato al fallimento di un ente pubblico, e che l'attuale formulazione del decreto è del tutto insoddisfacente, in quanto non delinea una risposta strategica su almeno tre punti di essenziale rilevanza quali l'occupazione, la tutela dell'ambiente e la definizione di una adeguata politica industriale;

considerato che fra i compiti del commissario liquidatore dell'EFIM non compare quello di predisporre uno strumento di programmazione attraverso il quale risolvere i problemi occupazionali sia delle aziende da liquidare che, in particolare, delle piccole imprese ad esse collegate (ai cui dipendenti spesso non si applica nemmeno lo statuto dei lavoratori);

considerato che il principio più volte affermato anche dal Governo in base al quale spettano al responsabile dei danni ambientali le spese per l'eliminazione degli effetti di tali danni, rende opportuno che le aziende da liquidare del gruppo EFIM, in modo particolare quelle operanti nel settore dell'alluminio (Portoscuso), siano poste in vendita dopo aver verificato e quantificato i danni prodotti all'ambiente ed eventualmente, ripristinata nella situazione precedente l'area da risanare in cui sorgono gli impianti;

considerato che è assente dal decreto, e quindi dal programma, un profilo di strategia industriale e manca pertanto del tutto la possibilità di riunire competenze, capacità produttive e qualificazione tecnologica pur presenti nei diversi settori dell'EFIM. In particolare, considerate le competenze e le qualità tecnologiche di aziende del gruppo EFIM, ad esempio la SIV e la Metallotecnica, si potrebbe delineare una presenza nel settore energetico avendo come riferimento il successo che hanno avuto in California gli impianti per la produzione di energia attraverso specchi parabolici, i famosi SEGS, per i quali vi sono stati ben sei programmi, con la realizzazione di impianti per una potenza complessiva dell'ordine di centinaia di megawatt;

impegna il Governo

a) a predisporre nell'ambito del programma di liquidazione la valutazione dell'impatto sull'ambiente delle attività poste in essere dalle singole aziende legate all'EFIM, anche al fine di stabilire i costi per l'eventuale risanamento ambientale che dovrà essere comunque effettuato prima della immissione sul mercato;

b) a tener conto dei costi relativi alla eventuale bonifica delle aree interessate dalle attività produttive delle aziende EFIM in sede di determinazione del prezzo di vendita ai privati;

c) a predisporre sulla base delle indicazioni fornite dal commissario liquidatore un programma volto a ridurre gli effetti negativi sull'occupazione, anche nell'indotto, e ad attivare gli strumenti più idonei per ammortizzarne le conseguenze sociali.

(9/2057/4)

Scalia, Giuliari, De Benetti.

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 487 del 1992, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

considerata la necessità di assicurare la tutela dei crediti delle piccole aziende;

tenuto conto che detta garanzia si ottiene anche attraverso una adeguata pubblicità degli atti posti in essere per la liquidazione;

impegna il Governo

a rendere pubblici il programma, i progetti e gli atti previsti dal decreto-legge

in esame con forme e modi che garantiscano al massimo grado la conoscibilità e la trasparenza delle operazioni liquidatorie anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di detti atti.

(9/2057/5)

Sanese.

La Camera,

considerata la situazione prodotta dalla soppressione dell'EFIM,

impegna il Governo:

a) a coordinare il programma di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, con gli analoghi *provvedimenti emanati dal Governo* riguardanti il riassetto delle partecipazioni pubbliche, e ad assumere ogni iniziativa utile ad assicurare la efficiente gestione delle società già inquadrate nel gruppo, con particolare riguardo alla continuità delle attività di produzione e all'occupazione;

b) a seguire, per la selezione degli acquirenti, procedure che, nel rispetto della logica di mercato, tengano conto di idonee garanzie per la continuità produttiva ed occupazionale delle aree ove si collochino gli stabilimenti;

c) ai fini della trasparenza del processo di liquidazione a dedicare una parte della relazione prevista all'articolo 9 del citato decreto, tra l'altro, alle azioni che dal punto di vista legale e amministrativo si intendono adottare verso gli amministratori ed anche nei confronti delle società di certificazione dei bilanci stessi;

d) ai fini della trasparenza delle procedure di valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire, e nei rapporti di consulenza tra il commissario liquidatore e le società specializzate nazionali o estere di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, dedicare a questo argomento un apposito capitolo della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del citato decreto;

e) a dedicare una parte della relazione di cui all'articolo 9 del citato decreto alla valutazione dei costi delle operazioni connesse all'attuazione del decreto stesso che complessivamente sono poste a carico del bilancio dello Stato;

f) a trasmettere immediatamente i documenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto alle competenti Commissioni parlamentari;

g) al fine di garantire la massima diffusione dell'informazione riguardante gli atti di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 6, comma 3, nonché agli altri atti che comportino deroghe alle procedure di sospensione dei pagamenti, a dare massima pubblicità ai citati atti, anche, ove possibile, mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

h) a fare chiarezza sulle responsabilità in merito al dissesto dell'EFIM e a individuare le cause fornendo al riguardo una relazione al Parlamento.

(9/2057/6)

Solaroli, Strada, Campatelli, Silvio Mantovani, Ghezzi, Grassi, Prevosto, Costantini.

La Camera,

considerata la gravissima situazione sociale ed economica della città e della provincia di Reggio Calabria, soprattutto in relazione agli elevatissimi tassi di disoccupazione, in particolare giovanile,

impegna il Governo:

ad operare con ogni incisività a favore delle OMECA di Reggio Calabria garantendo a tale azienda il massimo possibile di commesse di materiale ferroviario in modo da costituire nelle OMECA livelli di massima occupazione conformi alle potenzialità dell'azienda medesima;

ad operare con uguale incisività a favore dell'azienda OTO BREDA di San Ferdinando, anche mediante eventuali iniziative di riconversione di prodotto, tenendo presente che tale azienda, con i suoi livelli occupazionali, costituisce l'unica realtà derivante dal disegno, a suo tempo abbandonato, di trasformare in sede di un quinto centro siderurgico la zona adiacente a Gioia Tauro, da venti anni inutilmente privata di risorse agricole di elevato livello qualitativo e quantitativo.

(9/2057/7)

« Valensise ».

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 febbraio 1993.

Abbruzzese, Artioli, Astori, Caccia, Caldoro, Carli, Raffaele Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Del Pennino, Ferrarini, Foschi, Fracanzani, Gottardo, Angelo Lauricella, Lavaggi, Leccese, Leccisi, Malvestio, Mannino, Matteja, Matulli, Nencini, Pisicchio, Rognoni, Sacconi, Trabacchini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 febbraio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSI: « Nuove norme in materia di dichiarazione di nascita » (2201);

FORTUNATO: « Istituzione in Ancona dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche » (2202);

POLLI ed altri: « Equiparazione al servizio di leva del servizio svolto nei Corpi di polizia municipale » (2204);

ABATERUSSO ed altri: « Provvedimenti straordinari per il risanamento, la riorganizzazione e la ristrutturazione della cooperazione agricola » (2205);

FORTUNATO: « Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato » (2206);

FORTUNATO: « Potenziamento della rete stradale e autostradale adriatica nelle regioni Marche e Abruzzo » (2207);

STANISCIA ed altri: « Norme in materia di diritti e di beni civici » (2208);

FORTUNATO: « Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (2209).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta d'inchiesta parlamentare.

In data 3 febbraio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dal deputato:

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti verificatisi in occasione dell'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Belice e dell'Irpinia » (doc. XXII, n. 41).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di proposte d'inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle fonti di finanziamento dei partiti politici, sulla veridicità dei loro bilanci e sul rispetto della legislazione vigente in materia » (doc. XXII, n. 22) *(Parere della II e della V Commissione);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività di discarica dei rifiuti, sui procedimenti amministrativi relativi e sui conseguenti costi, nonché sugli effetti di impatto ambientale » (doc. XXII, n. 23) *(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).*

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 13 gennaio 1993 è stato assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede legislativa, il disegno di legge n. 1898, concernente modifiche alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa le proposte di legge di iniziativa del deputato PISICCHIO: « Modifiche all'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, recante norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari » (582) e CACCAVARI ed altri: « Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari » (1253), attualmente assegnate in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge sopraindicato.

Sostituzione di un componente la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio il deputato Antonio Bruno in sostituzione del deputato Gianfranco Occhipinti, dimissionario.

Trasmissione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Sono pervenute alla Presidenza le relazioni annuali, di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dai presidenti dei seguenti enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

Cassa di previdenza e assistenza fra i dipendenti della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS);

Cassa ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica militare;

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);

Cassa ufficiali della marina militare;

Cassa sottufficiali della marina militare;

Fondo di assistenza per i finanzieri;

Cassa ufficiali dell'esercito;

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali;

Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti;

Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa – d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica – alla Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.